

RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE

(le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla x)

MERCI TRASPORTATE	
CLAUSOLA	
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'AZIENDA INDUSTRIALE O COMMERCIALE	
a - Merci vendute franco fabbrica o franco deposito	
b - Merci trasportate per lavorazione presso terzi	
c - Merci non consegnate e restituite	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
A - Merci che devono essere trasportate con mezzi isotermitici/frigoriferi	
B - Furto, rapina, smarrimento e mancata consegna delle merci	
Clausola di Classificazione	
Rischio scioperi - clausola	
Rischio guerra - clausola	
PATTI SPECIALI	



ata in data 12/01/2005

MOD. STT3 2 - ED. 07/2003

DEFINIZIONI

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Autocarro

Autoveicolo destinato al trasporto di cose (sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati).

Autoveicolo

Veicoli indicati alle lettere d), e), f), g), h), i) dell'art. 54 del Codice della Strada.

Avaria comune

Avarie marittime determinate dal volontario comportamento del capitano della nave avente lo scopo di limitare i danni alla nave ed al carico.

Avaria particolare

Avarie marittime causate direttamente dagli eventi accidentali (incendi, tempeste, ecc.).

Certificato di assicurazione

Il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno

La perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

Franchigia

Importo, in cifra fissa, che rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di danno.

Luogo di destinazione

La località di completamento del viaggio indicata nel MOD. STT3 1 - ED. 07/2003 o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rimorchio

Rimorchio per trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche i semirimorchi.



ata in data 12/01/2005

MOD. STT3 2 - ED. 07/2003

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

Percentuale di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso.

Società

L'impresa assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali integrate dalle:

- **Clausole di delimitazione della garanzia**, richiamate nel MOD. STT3 1 - ED. 07/2003 della presente polizza ed allegati. Dette clausole prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di Assicurazione.
Qualora la garanzia sia prestata in base a formulari stranieri, richiamati espressamente dalle parti contraenti nel presente contratto ed allegati, questi prevalgono sulle Condizioni Generali fermo restando quanto disposto dall'Art. 12.
- **Condizioni Particolari** che ad integrazione delle Condizioni Generali regolano l'assicurazione se richiamate nel MOD. STT3 1 - ED. 07/2003.
- **Condizioni Aggiuntive** che si rendono operanti soltanto se espressamente richiamate nel MOD. STT3 1 - ED. 07/2003.
- **Patti Speciali**, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali, sulle Clausole di delimitazione della garanzia e sulle Condizioni Particolari, se espressi nel MOD. STT3 1 - ED. 07/2003.

Art. 2 - Dichiarazioni del contraente

La Società presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

In particolare il Contraente deve dichiarare:

- a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplodenti, pericolose o deperibili;
- b) se il viaggio assicurato costituisce la prosecuzione di un viaggio precedente o una rispedizione;
- c) se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali;
- d) se e quali assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicano gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - Valore assicurabile

Il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione. Nell'ipotesi di copertura maggiorata per oneri e spese accessorie, tali voci saranno ammesse a risarcimento se non comprese nel valore come in precedenza calcolato.

Se il valore delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperato e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali, nonché, se coperti, degli ulteriori oneri e spese accessorie;
- b) per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita, il costo di produzione, del trasporto, le altre spese documentate, nonché, se coperte, le ulteriori spese ed oneri accessori.

Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.



Art. 4 - Pagamento del premio

Il premio e le imposte devono essere pagati all'atto della stipulazione dell'assicurazione, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Art. 5 - Trasferimento del contratto

L'assicurazione può essere trasferita mediante girata apposta sulla polizza o sul certificato di assicurazione. La Società può opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai giranti.

Art. 6 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro, devono darne immediato avviso alla Società, fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.

Per assolvere tali obblighi il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) comunicare alla Società, appena vengono a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
- c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destinazione, l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, deve essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.
Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali.
In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
- d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- e) compiere, tenuto conto delle disposizioni legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile e fornire la collaborazione necessaria per reperire, anche presso terzi, le informazioni e/o la documentazione pertinente;
- f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica l' art. 1915 del Codice Civile.

Art. 8 - Determinazione del danno

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione oltre ad oneri e spese accessorie, se coperti, come previsto al precedente art. 3 delle Condizioni Generali e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 9 - Richiesta dell'indennizzo

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.

A tal fine l'Assicurato deve:

- a) consegnare i documenti del trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lettera c) dell'art. 7 ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con il vettore o altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo.

Art. 10 - Limite dell'indennizzo

La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati in conformità alla lettera c) dell'art. 7 (che sono rimborsabili ogniqualvolta il danno sia a carico della Società).

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo

L'entità del danno liquidabile è calcolata in base agli artt. 3 ed 8 ed entro i limiti dell'art. 10.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie convenuti.

L'indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ottemperato agli adempimenti specificamente previsti a suo carico dall'art. 9.

Art. 12 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana anche quando l'assicurazione è prestata in base a formulari stranieri.

Le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 13 - Comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere date per iscritto alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 - Avaria comune e spese di salvataggio

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi coperti dalla presente assicurazione.



La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del luogo di apertura della procedura.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Art. 15 - Spese di inoltro a destinazione

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destinazione delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione. Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

- a) qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;
- b) in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.

Art. 16 - Dichiarazioni del contraente

Oltre quanto previsto dal precedente art. 2, il Contraente deve dichiarare:

- a) il nome della nave per gli effetti di cui all'art. 523 del Codice della Navigazione;
- b) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta ovvero, se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghettino e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate

Art. 17 - Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto

L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla Clausola di Classificazione allegata al presente contratto.

Art. 18 - Caricazione sopra coperta

Nel caso di merci caricate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro ausiliari, l'assicurazione è prestata ai termini della Clausola di delimitazione della garanzia Merci II (Rischi Base) ferme restando, ove più limitate, le Condizioni di copertura originariamente pattuite. Il presente articolo non si applica al caso di merci trasportate su navi traghettino e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

Art. 19 - Abbandono

L'Assicurato può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541, lett. a), b) e c), e dall'art. 1007, lett. a), b) e c) del Codice della Navigazione.

L'abbandono delle merci in base al disposto degli art. 541, lett. d) e art. 1007, lett. d) del Codice della Navigazione è consentito nella copertura a "pieno rischio"; in caso di condizioni di assicurazione limitate, l'abbandono è consentito soltanto se il danno deriva direttamente da incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, collisione, urto, affondamento, capovolgimento, sommersione e caduta di aeromobile, sempreché tali rischi rientrino fra quelli assicurati.

L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

Art. 20 - Recesso dal contratto

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 21 - Recesso limitato ai rischi guerra e/o scioperi

Qualora - a termini dell'Art. 1 delle presenti Condizioni Generali - venissero richiamate in polizza le Clausole per la copertura dei rischi scioperi sopra merci e/o rischi guerra e mine sopra merci, le Parti possono recedere dal contratto limitatamente a tali rischi in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telex, telefax, telegramma o lettera raccomandata.

Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 22 - Tacito rinnovo

Si conviene fra le parti contraenti che la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che 60 giorni prima della scadenza non sia stata data regolare disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che non venga stabilito che il contratto si intenderà scaduto senza obbligo di disdetta alla data indicata sul MOD. STT3 1 - ED. 07/2003.



Condizioni particolari di assicurazione delle merci trasportate dell'azienda industriale o commerciale

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Rientrano nella presente assicurazione:

Le MERCI VENDUTE siano esse prodotte o commercializzate dal Contraente, durante il trasporto fino a luogo di consegna convenuto nel contratto di vendita e le MERCI ACQUISTATE che viaggiano a rischio del Contraente e con contratti che pongono a suo carico l'onere dell'assicurazione;

La presente assicurazione può includere, se indicate nel frontespizio del MOD. STT3 1 - ED. 07/2003:

- a) le merci vendute "franco fabbrica" o "franco deposito" del Contraente o comunque trasportate a rischio dell'acquirente alle condizioni allegate al presente contratto.
- b) merci trasportate per la lavorazione presso terzi fino ai magazzini, nell'ambito del territorio nazionale
- c) le merci non consegnate e restituite al Contraente prima della scadenza dei termini indicati nel terzo comma dell'art. 5 e le merci restituite dal Ricevitore entro 15 giorni dalla consegna;

Art. 2 - Merci escluse

Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a) merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi. Tali merci sono comprese nell'assicurazione solo se viene pattuita la Condizione Aggiuntiva A) espressamente richiamata nel frontespizio di polizza;
- b) carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi;
- c) autoveicoli; oggetti d'arte; animali vivi; masserizie; merci usate o già danneggiate;
- d) pellicce; prodotti farmaceutici e tabacchi;
- e) merci infiammabili, esplosivi o pericolose.

Le esclusioni di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere totalmente o parzialmente derogate con una elencazione nominativa in polizza delle merci assicurate.

Art. 3 - Trasporti assicurati

La garanzia vale per i trasporti effettuati entro i "limiti territoriali" indicati nel MOD. STT3 1 - ED. 07/2003:

- a) direttamente dal Contraente in conto proprio.
 - b) da un vettore regolarmente abilitato all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione;
 - c) a cura di amministrazioni postali o ferroviarie.
- I mezzi lagunari e lacustri sono equiparati agli autocarri.

Art. 4 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia prestata con la presente polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione.

La garanzia per ogni viaggio cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 5, anche se nel frattempo la polizza sia scaduta o risolta o disdetta.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione per ogni viaggio

Nell'ambito dei trasporti assicurati ai sensi dell'art. 1, per ogni viaggio la garanzia decorre dall'inizio delle operazioni di carico delle merci sul mezzo vettore nel magazzino o luogo di deposito della località di partenza; continua per la durata dell'intero viaggio previsto dal documento di trasporto, ivi compresi eventuali trasbordi; termina al completamento delle operazioni di scarico nel magazzino o luogo di deposito del destinatario o ricevitore.

Per "carico" si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso, per "scarico" le operazioni inverse e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Le eventuali soste o giacenze sono comprese:

- per un periodo massimo di 72 ore a bordo dell'autocarro/aereo prima dell'inizio del viaggio, a condizione che lo stesso sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati, o che l'apparecchio antifurto sia messo in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo;
- per un periodo massimo di 30 giorni a bordo dell'autocarro/aereo o a terra nel corso del viaggio presso depositi e/o magazzini di terzi;
- per un periodo massimo di 30 giorni a bordo dell'autocarro/aereo o a terra nella località di destinazione presso depositi e/o magazzini di terzi.

Nei due ultimi casi il periodo massimo si intende ridotto a 72 ore per le merci che debbono essere trasportate con autocarri frigoriferi.

Sono comunque escluse le giacenze a terra nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o da lui stesso gestite.

L'eventuale inclusione in garanzia delle merci in lavorazione presso terzi (art. 1, lett. b) e delle merci di ritorno (art. 1, lett. c) non comporta l'assicurazione durante la giacenza presso il terzista o il Ricevitore.

Art. 6 - Valore assicurabile e somme assicurate

In deroga all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura della merce, esclusa IVA.

A richiesta del Contraente potrà essere pattuito e compreso nel valore assicurato un aumento di tale prezzo, non superiore comunque al 30%, a titolo di oneri o spese accessorie - quali oneri fiscali e doganali o spese di trasporto - non compresi in fattura, purché documentati.

In mancanza di fattura il valore assicurabile è costituito

- per le merci semilavorate o non vendute: dal costo di produzione, trasporto e le spese ed oneri accessori;
- per le altre merci: dal valore delle stesse in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Il valore assicurabile di ogni partita di merce corrisponde alla somma assicurata per tale merce.

Art. 7 - Somme massime assicurate - assicurazione a primo rischio assoluto

La somma complessivamente assicurata per una o più partite di merci caricate su un singolo autocarro o carro ferroviario o spedite contemporaneamente per posta, aereo o nave, è limitata alla somma assicurata massima indicata alle lettere a), b), c), d), h) e i) del MOD. STT3 1 - ED. 07/2003.

In caso di presenza di una o più partite di merci su un unico convoglio ferroviario o nave traghetto o RO/RO, sempre a bordo dell'autocarro o carro ferroviario, ovvero in caso di sosta o giacenza in conformità al terzo comma dell'art. 5 in un singolo luogo di deposito, sia a bordo dell'autocarro o carro ferroviario, aereo o nave che a terra, la somma complessivamente assicurata è limitata alla somma assicurata massima indicata alle lettere e), f) e g) del frontespizio, fermi restando comunque i limiti a), b), d) e h) per ogni autocarro o carro ferroviario, aereo o nave.

In caso di superamento dei suddetti limiti, l'assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", cioè senza applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.



Art. 8 - Determinazione del premio

- I. Il premio viene calcolato applicando al "fatturato vendite complessivo" il tasso concordato. Per "fatturato vendite" si intende il volume degli affari fatturati nel periodo di assicurazione, esclusa IVA, riguardante le merci assicurate e risultante dal Registro delle "fatture emesse".
- II. Se l'assicurazione comprende anche le merci acquistate, dovrà essere conteggiato il relativo premio, applicando il tasso appositamente pattuito sul "fatturato acquisti complessivo" intendendosi per tale il totale degli importi, esclusa IVA, riguardanti le merci assicurate e risultante dal registro acquisti.
- III. Il premio relativo all'eventuale copertura maggiorata per spese ed oneri accessori non documentati, come previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di assicurazione, viene calcolato applicando al valore dichiarato dall'Assicurato il tasso concordato.
In tal caso, essendo il valore assicurato delle merci acquistate e/o vendute maggiorato rispetto al valore di fattura per inclusione degli oneri e spese accessorie non documentate, il fatturato vendite/acquisti sarà aumentato in proporzione a tale maggiorazione in conformità al successivo art. 9. II.
- IV. Nel "fatturato vendite" deve essere incluso il valore delle merci vendute "franco fabbrica" o "franco deposito" del Contraente o comunque trasportate a rischio dell'Acquirente se tali merci sono comprese nell'assicurazione, come indicato all' art. 1 lettera a).
- V. In caso di assicurazione di merci trasportate per la lavorazione presso terzi in conformità all'art. 1 lettera b), il tasso concordato comprenderà questa garanzia.
- VI. In caso di assicurazione di merci restituite dal Ricevitore in conformità all'art. 1 lettera c), il tasso concordato comprenderà questa garanzia.

Art. 9 - Regolazione del premio

- I. All'inizio del periodo assicurativo il Contraente versa un acconto di premio determinato sulla valutazione preventiva dei parametri indicati al precedente art. 8 intendendosi detta somma quale premio minimo comunque acquisito dalla Società. Il pagamento deve essere effettuato come indicato all'art. 4 delle Condizioni Generali.
- II. Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa il Contraente deve fornire alla Società la documentazione indicata al comma successivo atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto, calcolato come al precedente art. 8, e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla Società.
- III. La documentazione è costituita da un estratto autentico del totale del "Registro delle fatture emesse" e del "Registro acquisti" ovvero dalla "Dichiarazione annuale dell'Imposta sul Valore Aggiunto" o dalla "Dichiarazione dei Redditi" o da altro documento ufficiale.
- IV. La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
- V. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati suddetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1901 cod. civ., fermo restando il diritto per la Società di agire giudizialmente.

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato al Contraente.

Il pagamento è subordinato:

- a) alla cessione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto da parte del ricevitore della merce;
- b) al consenso scritto dell'acquirente, quando la merce è assicurata per conto dello stesso.

In ogni caso il Contraente può chiedere che l'indennizzo sia corrisposto all'Acquirente della merce.

Condizione aggiuntiva A): merci che devono essere trasportate con mezzi isotermitici/frigoriferi

(Operante se espressamente inclusa nel MOD. STT3 1 - ED. 07/2003)

Qualora siano assicurate merci che devono essere trasportate con mezzi isotermitici/frigoriferi, si applicano i seguenti articoli:

Art. 1 - Danni derivanti da variazioni di temperatura

I danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se causati da:

- a) guasto, arresto e/o rottura accidentali dell'impianto per il mantenimento della temperatura richiesta o della cella isotermitica sia a bordo del mezzo vettore che a terra;
- b) incendio, fulmine, esplosione che coinvolga il mezzo vettore;
- c) incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore.

Art. 2 - Condizioni di assicurabilità delle merci trasportate.

Il mezzo vettore deve essere fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isotermitica atta a mantenerla.

L'Assicurato è tenuto a verificare, prima dell'inizio di ogni viaggio, che:

- a) il termostato sia regolato in modo adeguato al tipo di merce da trasportare, alle modalità ed alla durata del viaggio da eseguire e/o sia conforme alle precise istruzioni eventualmente fornite per iscritto dal mittente sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;
- b) lo stivaggio della merce sia appropriato, anche al fine di permettere una corretta circolazione dell'aria nella cella durante il viaggio;
- c) la merce sia stata regolarmente pre-refrigerata, ove necessario, in relazione al tipo di merce ed alle condizioni particolari e di durata del viaggio;
- d) la merce da trasportare risponda alle prescrizioni sanitarie stabilite dallo Stato di partenza, di transito e di destino.

L'Assicurato deve fare effettuare, da parte di una officina specializzata, con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze ed esibire, in caso di danno, la documentazione relativa alle ultime due revisioni effettuate.

Art 3 - Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati in conto proprio

Fermo restando quanto altro previsto dagli "Obblighi in caso di sinistro" ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale anche dovuti ad incidente stradale, ferroviario, marittimo, all'autoveicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
- c) mostrare al perito - intervenuto ai sensi della lettera c) dell'art. 7 delle Condizioni Generali - la registrazione delle temperature rilevate manualmente o meccanicamente ai fini dell'applicazione del successivo art. 5.



ata in data 12/01/2005

MOD. STT3 2 - ED. 07/2003

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

La garanzia per i danni derivanti da variazioni di temperatura è limitata, in tutti i casi di sosta o giacenza, previsti dall'art. 3 punto l lettere c) d) e) f) della clausola n. 98/01, e a parziale deroga dell'art.5 della clausola n.98/03, ad un periodo massimo di 72 ore in ogni località.

Art. 5 - Scoperto di assicurazione

Gli indennizzi dovuti in base alla lettera a) dell'art. 1 saranno liquidati previa deduzione di uno scoperto del 10% del danno con minimo di euro 250,00, ridotto al 5% qualora l'impianto per il mantenimento della temperatura non abbia funzionato per un periodo continuativo di oltre 8 ore nel corso del viaggio.

Condizione aggiuntiva B): furto, rapina, smarrimento e mancata consegna delle merci

(Operante se espressamente richiamata nel MOD. STT3 1 - ED. 07/2003)

Art. 1 - Operatività della garanzia

1.1 Nel caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente il furto, la rapina, lo smarrimento e la mancata consegna delle merci rientrano nella presente assicurazione soltanto se verificatesi nelle circostanze e con le modalità seguenti:

- a) furto dell'intero automezzo, a condizione che siano state rispettate una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 "sorveglianza" oppure tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3 "antifurto";
- b) furto del solo rimorchio/semirimorchio, sia agganciato che staccato dalla motrice, a condizione che sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 "sorveglianza" e/o che detto furto si sia verificato con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio/semirimorchio;
- c) furto di singoli colli anche parziale, a condizione che sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 "sorveglianza" e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autocarro o dei locali o recinzioni delle aree nei quali l'autocarro era parcheggiato o mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi;
- d) furto o smarrimento della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore, fermo l'obbligo di adottare le misure idonee ad evitare o diminuire il danno;

1.2 rapina;

1.3 smarrimento e mancata consegna avvenuti durante l'esecuzione del trasporto.

2. Condizioni di assicurabilità: "sorveglianza"

La garanzia è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli non dotati di apparecchi antifurto, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e tutte le portiere e gli sportelli chiusi a chiave,

- a) siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo;
ovvero
- b) siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati
ovvero
- c) sostino in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

3. Condizioni di assicurabilità: "antifurto"

La garanzia è comunque operante, anche nell'inoperatività delle ipotesi previste al punto precedente, subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni di assicurabilità:

- a) che sull'autocarro, sulla motrice e sul rimorchio sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto approvato dalla Società ed indicato al successivo art.3.
- b) che il predetto apparecchio antifurto sia messo in funzione, che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso, incluse quelle secondarie di installazione e fissaggio;



ata in data 12/01/2005

MOD. STT3 2 - ED. 07/2003

- d) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per "chiavi" tutti i dispositivi di inserimento, disinserimento o bloccaggio dell'apparecchio antifurto;
- e) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi (che dovrà essere immediatamente denunciato all'Autorità competente ed alla Società), l'operatività della garanzia soggetta alla condizione di assicurabilità "antifurto" rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dal momento di installazione di un nuovo apparecchio antifurto approvato dalla Società.

Art. 2 - Obblighi specifici nel caso di sinistri da furto o rapina

Nel caso di sinistro da furto o rapina, avvenuto durante i trasporti effettuati direttamente dal Contraente in conto proprio, questi o chi per esso, in aggiunta a quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, deve:

- a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma, telefax o telex - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
- b) presentare immediata denuncia all'Autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autocarro o del rimorchio (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità complete dell'autista (o autisti) e del personale di scorta, l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società;
- c) richiedere, in caso di ritrovamento dell'autoveicolo, l'intervento dell'Autorità e di un incaricato della Società (Agente - Perito - Commissario di Avaria - Lloyd's Agent) perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato dell'autoveicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente astenendosi dal modificare le condizioni dell'autoveicolo ritrovato prima di tale constatazione;
- d) consegnare alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto. Le chiavi devono essere fatte pervenire, anche disgiuntamente, senza indugio alla Sede della Società o all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza o al Commissario d'Avaria o perito incaricato.

Art. 3 - Elenco apparecchi antifurto riconosciuti

Il Contraente prende atto che, a precisazione di quanto indicato al precedente art.1 punto 3 lettera a), gli antifurti riconosciuti e di obbligatoria adozione per gli autoveicoli e i rimorchi sono i seguenti:

Ditta costruttrice	Indirizzo	Modello
<i>Per gli autocarri</i> Delta Elettronica S.p.a. MED S.p.a.	Via Astico, 41 - 21100 Varese Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia	Cobra 802T, 803T 30.x, 56.x, 57.x, 57.1 D, 57.2 D, 58.x, 75.0x.xx, 75.1x.xx, 85.1x.xx, 85.2x.xx, 310.1C, 310.2C, 2000.x, 3000.x, 4000.x
Meta System S.p.a.	Via Oberdan, 16 - 42100 Reggio Emilia	M36 T2, M36 VV1, M36/5, M36/24, M936, M999 T2
Tecnoblock Italia S.r.l.	Via Labadini, 11/13/15 - 29100 Piacenza	ART.06K2 1RTR 12V d.c./Q ART.06K2.1RTR 24V d.c./Q
<i>Per semirimorchi</i> Tecnoblock Italia S.r.l.	Via Labadini, 11/13/15 - 29100 Piacenza	ART.12KS

Art. 4 - Trasporti affidati ad altri vettori

Qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dal Contraente, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 1 Punto 1.1 lettera a) b) c), Punto 2 lettera a) b) c), Punto 3 lettera a) b) c) che precede, agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 5 - Scoperti a carico dell'Assicurato

Gli eventuali danni e/o perdite conseguenti a furto, furto parziale e rapina avvenuti su trasporti effettuati dal Contraente o da terzi vettori, verranno liquidati previa applicazione dei seguenti scoperti per ciascun avvenimento:

	Per trasporti effettuati dal Contraente	Per trasporti effettuati da terzi Vettori
Furto Totale, Furto Parziale e Rapina	20 %	30 %

I predetti scoperti sono elevati come di seguito per i sinistri che avvengono nelle regioni Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio e Puglia:

	Per trasporti effettuati dal Contraente	Per trasporti effettuati da terzi Vettori
Furto Totale, Furto Parziale e Rapina	30 %	30 %

Con il minimo di euro 250,00 ed un massimo a euro 20.000,00 elevato a euro 30.000,00 per le regioni suindicate per ogni danno. **Gli scoperti resteranno a carico dell'Assicurato stesso.**

Gli eventuali danni e/o perdite conseguenti a smarrimento e mancata consegna delle merci verranno liquidati previa applicazione dei seguenti scoperti per ciascun avvenimento,

	Per il trasporto in conto proprio	Per il trasporto in conto terzi
Smarrimento e mancata consegna	30 %	30 % col massimo indennizzo di euro 1.500,00

con il minimo di euro 250,00 ed un massimo euro 20.000,00 elevato a euro 30.000,00 per le regioni suindicate per ogni danno. **Gli scoperti resteranno a carico dell'Assicurato stesso.**

Il minimo scoperto NON potrà essere inferiore all'eventuale franchigia indicata nel riquadro PATTI SPECIALI del MOD. STT3 1 - ED. 07/2003.



CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE

dell'Institute of London Underwriters
1/8/97

1) I tassi di premio per i trasporti marittimi stabiliti nella presente polizza sono valevoli soltanto per le merci o altri beni trasportati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate come sotto indicato da uno dei seguenti Registri:

Lloyd's Register	100A1 ovvero B.S.
American Bureau of Shipping	✕ A1
Bureau Veritas	1 3/3 E ✕
China Classification Society	★ CSA 5/5
Germanischer Lloyd	✕ 100 A5
Korean Register of Shipping	✕ KRS 1
Maritime Register of Shipping	KM ★
Nippon Kaiji Kyokai	NS *
Norske Veritas	✕ 1A1
Registro Italiano	★ 100 - A- 1.1.
Registro Indiano	✕ SUL

purchè tali navi

- a) (I) non siano portarinfuse o "combination carriers" di età superiore a 10 anni
(II) non siano petroliere di stazza superiore a 50.000 t.s.l. di età superiore a 10 anni
- b) (I) non abbiano un'età superiore a 15 anni, OVVERO,
(II) abbiano un'età compresa fra 16 e 25 anni e risultino impiegate in servizio di linea regolare, osservando itinerari e orari prefissati e pubblicizzati, per la caricazione e lo scarico di merci in porti specificati.

2) Anche le navi noleggiate e le navi di stazza inferiore a 1000 t.s.l., a propulsione meccanica propria e costruite in acciaio, devono possedere le caratteristiche di classe e rientrare nei limiti di età sopra indicati.

3) Le prescrizioni della presente Clausola di Classificazione non riguardano le chiatte, zattere o maone utilizzate per la caricazione o lo scarico di navi, quando si trovino nell'ambito portuale.

CLAUSOLA QUOVIS

Le merci o altri beni trasportati con navi a propulsione meccanica propria non comprese fra quelle sopra specificate saranno "tenuti coperti", a condizione che l'assicurato ne dia immediata notizia all'Impresa Assicuratrice e che il Contraente corrisponda il sovrappremio riportato nella seguente tabella; qualora tale sovrappremio non venga corrisposto, in caso di sinistro saranno applicate le franchigie sottoriportate (in aggiunta ad altri eventuali scoperti e franchigie eventualmente previsti).

Età della nave	Sovrapremio da corrispondere	Franchigia
Da 16 a 20 anni	0,10%	euro 250,00
Da 21 a 25 anni	0,20%	euro 500,00
Da 26 a 30 anni	0,30%	euro 750,00